

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
<i>In sede referente</i>	» 4
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 4
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 5
<i>In sede legislativa</i>	» 5
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 6
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 9
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 11
CONVOCAZIONI	» 15

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965, ORE 11. *Presidenza del Presidente RESTIVO.*

Il Presidente comunica di avere ricevuto in visita di cortesia il nuovo Amministratore Delegato della R.A.I-TV., dottor Gianni Granzotto, al quale ha espresso l'augurio di un proficuo lavoro. Sicuro di interpretare il pensiero della Commissione, rivolge un saluto di commiato al dottor ingegner Marcello Rodinò.

Su una richiesta del deputato Pacciardi di poter replicare ad interventi che hanno toccato, in sede di trasmissione di *Tribuna Politica*, il movimento politico da lui presieduto, si apre un'ampia discussione, nella quale intervengono, oltre al Presidente Restivo, i deputati Savio Emanuela, Lajolo, Covelli e Piccoli, nonché i senatori De Unterrichter, Angelilli, Schiavetti, Bolettieri, Ferretti e D'Andrea. La Commissione, richiamandosi al Regolamento di *Tribuna Politica*, che prevede la partecipazione alla trasmissione degli esponenti dei partiti « che abbiano costituito almeno in un ramo del Parlamento gruppo parlamentare », in considerazione della necessità di riferire tale partecipazione a un preciso criterio di carattere generale, delibera di non poter accogliere la richiesta.

Il Presidente comunica, quindi, che il deputato Malagodi, in vista della coincidenza di *Tribuna Politica* con le elezioni regionali sarde, che saranno celebrate il 13 giugno prossimo e di una disparità di situazioni che si produrrebbe fra i Segretari di partito intervenuti a tale trasmissione prima di quella data e quelli che dovranno intervenire successivamente, ha proposto di mettere in onda trasmissioni dedicate alle dette elezioni.

Dopo interventi dei deputati Nannuzzi, Piccoli, Lajolo, Jacometti e dei senatori Valenzi e D'Andrea, la Commissione delibera di fare effettuare in via eccezionale due teletrasmissioni della durata rispettivamente di quaranta e di cinquanta minuti ciascuna, alle quali dovrebbero partecipare, ognuno per dieci minuti, gli esponenti regionali delle nove formazioni politiche partecipanti alla competizione elettorale. Il deputato Covelli e i senatori D'Andrea e Ferretti si dichiarano contrari alla limitazione della partecipazione a tali trasmissioni dei soli rappresentanti locali dei partiti.

Successivamente il senatore Salati espone alcuni rilievi sulle trasmissioni televisive sulla celebrazione del Ventennale della Resistenza, asserendo l'adozione di criteri discriminatori nei riguardi della partecipazione delle

forze comuniste alla Resistenza stessa. Dopo interventi del Presidente Restivo, dei deputati Piccoli e Savio Emanuela, nonché dei senatori Ferretti e Valenzi, la Commissione delibera di richiedere alla R.A.I.-TV. i nastri magnetici relativi alle suddette trasmissioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Ministro per la sanità, Mariotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

ERMINI e MARTINO GAETANO: « Modificazioni e integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici. (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (614-642-B).

Dopo la relazione del deputato Dell'Andro sulle modifiche apportate dal Senato, la Commissione rinvia la discussione della proposta di legge in attesa del parere della V Commissione Bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE:

CENGARLE ed altri: « Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » (1071);

FERRI MAURO ed altri: « Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » (1460).

Il relatore Colleselli illustra favorevolmente le proposte di legge, richiamandosi a motivi di ordine tecnico-funzionali che rendono indispensabile la soppressione del ruolo degli ispettori sanitari e l'attribuzione dei posti ivi previsti tra gli altri ruoli delle carriere direttive del Ministero della sanità.

Il deputato Tozzi Condivi, pur non dichiarandosi contrario alle proposte di legge, invita la Commissione ad evitare che le modifiche dei ruoli avvengano indipendentemente da esigenze di servizio e siano solo strumento di interessi di carriera di alcuni settori dei dipendenti del Ministero della sanità.

Dopo intervento favorevole del deputato Nannuzzi e del Ministro Mariotti, la Commissione delibera di affidare l'esame preliminare delle proposte ad un Comitato ristretto composto dai deputati Colleselli, Nucci, Nannuzzi, Martuscelli e Franchi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente Ballardini.* — Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Amadei.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIAZZA ed altri: « Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa (334).

La Commissione rinvia l'esame della proposta di legge in attesa che la Commissione Bilancio esprima il parere sul testo sostitutivo proposto dal Governo in una precedente seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni contro la mafia. (*Parere alla II e IV Commissione*) (2065).

Il relatore Carcaterra, dopo aver illustrato il disegno di legge, propone che la Commissione esprima parere favorevole, considerato che i provvedimenti previsti non sono che la estensione di principi già vigenti nel codice penale, anche se comportano il trasferimento di competenze nella emanazione delle misure di sicurezza da autorità amministrative ad autorità giurisdizionali e l'aggravamento di determinate pene o di misure di sicurezza.

Per gli stessi motivi, inoltre, ritiene che la materia del disegno di legge non sia da considerare costituzionale, tale, cioè, da richiedere la particolare procedura prevista per i disegni di legge aventi quel contenuto specifico.

Concordano con il relatore i deputati Di Primio, Dell'Andro, Tozzi Condivi ed il Sottosegretario Amadei.

I deputati Accreman e Corrao, invece, ritengono che il disegno di legge, incidendo sostanzialmente su di un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, quello di libertà,

anche se con strumenti non idonei a sradicare la mafia, sia da considerare a contenuto costituzionale.

La Commissione, infine, approva la proposta del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Ceccherini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1498-B).

Il Relatore Simonacci, dopo aver ricordato l'iter del provvedimento, illustra la modifica apportata dal Senato.

Dopo intervento del Sottosegretario Ceccherini, la modifica predetta è approvata.

Al termine della seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente » (1852).

Dopo la relazione favorevole del deputato Di Giannantonio, e dopo interventi dei deputati Cattaneo Petrini Giannina, Vestri, Greppi e del Sottosegretario Ceccherini, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2288).

Il Relatore Russo Spena, dopo aver illustrato favorevolmente il disegno di legge ed averne sottolineato gli scopi e le finalità, pone in evidenza la necessità di provvedere ad una opportuna revisione delle norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al fine di ovviare al ripetersi di situa-

zioni di incertezza e di disagio. Occorre, a suo avviso, ricompensare adeguatamente una categoria di cittadini così benemerita e sempre pronta a dare prestazioni eccezionali.

Dopo intervento del Sottosegretario Ceccherini, prendendo spunto dalle dichiarazioni del Relatore, il Presidente Scalfaro rileva la opportunità di risolvere adeguatamente il problema attinente alla carriera degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. In considerazione del fatto che questi ultimi svolgono, a volte, i servizi più difficili ed ingrati, a suo avviso, risponde ad un principio di giustizia consentire loro, al termine della carriera, la soddisfazione morale della promozione al grado superiore. Propone quindi di chiedere formalmente al Governo, ed in particolare ai Ministri dell'interno e del tesoro, quali provvedimenti si intendano adottare affinché il problema in questione venga al più presto affrontato e risolto.

Dopo interventi dei deputati: Botta, Calabrò, Vestri, Ferrari Virgilio, Greppi e Dossetti, che concordano *in toto* col Presidente, la Commissione passa all'esame degli articoli che approva senza modificazioni.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

PENNACCHINI: « Estensione ai sanitari degli Istituti per l'infanzia delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo » (1989).

Il Presidente Scalfaro ricorda che la proposta di legge, già esaminata in sede referente, è iscritta per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

La Commissione dopo relazione favorevole del Relatore Cattaneo Petrini Giannina, ed interventi dei deputati: Dal Canton Maria Pia, Borsari, Ferrari Virgilio, Greppi, e del Sottosegretario Ceccherini, approva un emendamento all'articolo unico che rimane conseguentemente così formulato:

« Le disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai sanitari degli Istituti provinciali per l'infanzia e degli Istituti ad essi assimilabili ai sensi della legge istitutiva degli I.P.P.A.I. ed ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie ».

In fine di seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

PROPOSTA DI LEGGE:

ZAPPA ed altri: « Vaccinazione antitubercolare obbligatoria » (*Parere alla XIV Commissione*) (1713).

Su proposta del Relatore Ferrari Virgilio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole con osservazioni alla proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965, ORE 17,40. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

CACCIATORE ed altri: « Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile » (1267).

La Commissione, dopo una illustrazione del relatore Pennacchini sui lavori del Comitato ristretto, ed intervento del deputato De Florio, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi, dà mandato al Presidente di chiedere al Presidente della Camera il trasferimento della proposta in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORTUNA ed altri: « Autorizzazione al rilascio di copie degli atti degli uffici giudiziari mediante procedimenti di riproduzione fotostatica e meccanica » (1618).

La Commissione, dopo la favorevole relazione del deputato Amatucci che sostituisce il relatore Ruffini ed interventi dei deputati Cavallaro Francesco, Bisantis, Cacciatore, Pennacchini, De Florio, Breganze, Martini Maria Eletta, Bosisio, e del Sottosegretario di Stato Misasi, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi, dà mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta in sede legislativa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali » (1468).

Il Presidente ricorda come nella precedente seduta il relatore Breganze abbia svolto la relazione.

Interviene il deputato Pennacchini che chiede al Governo di chiarire esattamente se con il disegno di legge si sia effettivamente inteso trasformare determinati tipi di reati contravvenzionali in semplici violazioni amministrative, in quanto ritiene di rilevare una contraddizione tra la portata dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 10.

Succeivamente analizza ed illustra alcuni emendamenti predisposti agli articoli 7, 9, 12 e 14 del disegno di legge.

Il deputato Galdo, quindi, rappresenta una serie di perplessità sulla portata del disegno di legge che ritiene valido in rapporto allo scopo che intende raggiungere mentre trova che i metodi suggeriti potrebbero determinare il fallimento, sul terreno pratico, dell'intendimento sia del Governo che del legislatore.

Infine il deputato Guidi sottolinea i rilevanti problemi di fondo che questo disegno pone in luce a cominciare da quello di un giudice amministrativo oltre alle questioni di carattere squisitamente dottrinario sul concetto di reato in relazione alla sanzione che normalmente serve a qualificarlo, pur riconoscendo la validità della iniziativa del Governo.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,25.

BILANCIO

E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965, ORE 10,15. — *Presidenza del Vice presidente CURTI AURELIO.* — Intervengono per il Governo il Sottosegretario di Stato al bilancio, Caron e alle finanze, Vetrone.

In apertura di seduta il Vicepresidente Curti Aurelio dà lettura di una lettera indirizzata dal Presidente La Malfa per chiarire il motivo non episodico delle sue dimissioni, che soprattutto gli sono state ispirate dalla grave preoccupazione avvertita per la situazione amministrativa e finanziaria dello Stato, degli enti parastatali e degli enti locali,

e dalla convinzione che la Commissione dovesse ormai affrontare con assoluta severità ed indeclinabile rigore sia il problema del rapido aumento dei costi di tutto l'apparato amministrativo pubblico (considerate soprattutto le condizioni in cui versa l'economia direttamente produttiva), sia il grave problema della corrispondenza dei mezzi di copertura congegnati per nuove spese al dettato dall'articolo 81 della Costituzione.

La lettera chiarisce inoltre come dal parere espresso nella precedente seduta senza adeguato riscontro della congruità della copertura finanziaria indicata, egli abbia tratto occasione per richiamare alla particolare responsabilità di cui è investita la Commissione bilancio, nella quale non si sta in un rapporto tra maggioranza e minoranza, così come si sta in tutte le altre Commissioni, ma con una funzione di controllo, cui inerisce una componente tecnica, che obbliga tutti indistintamente, sicché le divisioni politiche si devono considerare un po' più lontane dalla Commissione bilancio di quanto non siano nelle altre Commissioni.

Il Vicepresidente Curti Aurelio rileva come la Commissione non possa non far proprie le preoccupazioni espresse dal Presidente La Malfa e non dividerne l'esigenza di impegno e di rigore cui è tenuta la Commissione nella delicata e difficile funzione di controllo finanziario che le è affidata.

Intervenendo a nome dei rispettivi gruppi, i deputati Biasutti, Goehring, Leonardi, De Pascalis, Passoni, Silvestri, Galli e Buttè dichiarano unanimemente consenso con le preoccupazioni espresse e con le esigenze richiamate dal Presidente La Malfa, apprezzamento e solidarietà per il rigore, l'obiettività e il senso di responsabilità con cui egli ha presieduto sinora ai lavori della Commissione Bilancio, e tutti respingono pertanto le dimissioni da questi presentate, impegnandosi ad affrontare in Commissione un ampio dibattito sulle questioni proposte dal Presidente La Malfa anche alla luce della esperienza di lavoro sin qui acquisita dalla Commissione Bilancio, nonché alla luce dei problemi di impostazione, di metodo, di competenza e di organizzazione rimasti tuttora aperti.

Il Vicepresidente Curti Aurelio si impegna a riferire immediatamente il voto della Commissione al Presidente La Malfa e rinvia pertanto l'esame dell'ordine del giorno ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SPEZZAN e PUGLIESE: « Autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale sito in Crotone all'ospedale civile " San Giovanni di Dio " in Crotone » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2251).

Dopo breve intervento del Relatore Scricciolo, la Commissione delibera, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera il passaggio della proposta di legge in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato » (1860);

CASTELLUCCI ed altri: « Provvedimenti in favore dei rivenditori di generi di monopolio » (*Urgenza*) (1054).

Il Sottosegretario di Stato Valsecchi informa la Commissione che il Ministero delle finanze, per venire incontro alle richieste della categoria interessata, sta predisponendo delle modifiche alle tabelle allegate al disegno di legge; poiché le modifiche suddette importano un maggior onere per lo Stato, si rende necessario il concerto con il Ministero del tesoro per la copertura della maggiore spesa, per cui chiede un breve rinvio della discussione.

La discussione dei provvedimenti è, pertanto, rinviata alla seduta di mercoledì 26 maggio 1965.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE CAPUA ed altri: « Concorsi speciali riservati ad alcune categorie di insegnanti elementari non di ruolo » (7);

SAVIO EMANUELA ed altri: « Attribuzione di posti di insegnante elementare agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale n. 2250/48 del 31 luglio 1961 » (22);

FABBRI FRANCESCO ed altri: « Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari » (426);

QUARANTA e CARIGLIA: « Immissione in ruolo degli idonei ed approvati al concorso magistrale bandito con decreto ministeriale 31 luglio 1961, n. 2250/48 » (768).

Il Relatore Rampa riassume i termini della questione, rammentando che nelle sedute precedenti la Commissione aveva approvato l'articolo 1 del testo elaborato dal Comitato ristretto modificandolo per stabilire che i concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni e che sono messi a concorso i posti del ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno nel quale si bandisce il concorso, e di quello successivo.

La Commissione inizia quindi l'esame dell'articolo 2 che reca norme relative ai criteri di giudizio per i concorsi. Esso assegna alla Commissione giudicatrice di ciascun concorso 100 punti per le prove di esami e 25 per la valutazione dei titoli. Aggiunge che la tabella di valutazione dei titoli è stabilita dal Ministro della pubblica istruzione assegnando un massimo di 16 punti ai titoli di cultura, di 8 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerienze. Statuisce ancora che i candidati i quali abbiano ottenuto nelle prove di esame una media di 7 decimi con non meno di 6 decimi in ciascuna di esse, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli.

Il deputato Picciotto illustra quindi gli emendamenti presentati dal suo gruppo all'ar-

ticolo 2, riproponendo le critiche già formulate al testo del Comitato ristretto che a suo avviso difetta di organicità, che non innova sostanzialmente nella materia, e che non si preoccupa di modificare opportunamente i criteri che presiedono alla formazione ed al reclutamento degli insegnanti.

Dopo interventi dei deputati Codignola, Borghi, Bronzuto, Badini Confalonieri, del Relatore Rampa e del Sottosegretario Badaloni, la Commissione delibera di non accogliere gli emendamenti Picciotto. Sono approvati invece alcuni emendamenti Codignola e Borghi in virtù dei quali la determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministro della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerienze. I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure nelle prove di esame una media di 7 decimi con non meno di 6 decimi in ciascuna prova, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove di esame e di quelli attribuiti a titoli. Inoltre gli emendamenti Codignola e Borghi stabiliscono che i candidati i quali abbiano riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8 decimi con non meno di 7 decimi in ciascuna prova, iscritti in una graduatoria di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto alla nomina fino a raggiungere il 10 per cento dei posti messi a concorso.

La Commissione non accoglie poi un articolo 2-bis proposto dal deputato Picciotto che prevede un concorso speciale per titoli, da bandirsi ad anni alterni, riservato agli insegnanti elementari i quali abbiano frequentato e superato un biennio di studi pedagogici presso facoltà universitarie.

Ha inizio quindi l'esame dell'articolo 3 del testo del Comitato ristretto che recita:

ART. 3.

È istituita una graduatoria provinciale permanente dei maestri non di ruolo, compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2 e non nominati per mancanza di posti.

L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso. Nel caso in cui l'insegnante non di ruolo sia stato incluso nella graduatoria di merito in più di un concorso della stessa provincia, l'iscrizione nella graduatoria permanente avviene tenendo conto del miglior risul-

tato, aumentato di un punto per ognuno degli altri risultati positivi.

A parità di punti fra insegnanti provenienti da diversi concorsi precede chi abbia superato, nella stessa provincia, il concorso bandito in data anteriore.

L'insegnante non di ruolo che sia stato incluso nella graduatoria di merito di concorsi effettuati in diverse province, può chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di ciascuna provincia ed è collocato nel posto che gli compete per effetto dei punti ottenuti nella graduatoria di merito del concorso di quella provincia, aumentati di un punto per ognuno degli altri risultati positivi.

La graduatoria viene aggiornata e ripubblicata all'espletamento di ogni nuovo concorso.

Gli iscritti in una graduatoria provinciale possono ottenere il trasferimento a graduatoria dall'altra provincia, per gravi documentati motivi di famiglia, sempreché sia possibile la compensazione. L'iscrizione nella graduatoria della nuova provincia avviene tenendo conto del punteggio complessivo risultante nella graduatoria di provenienza.

Gli iscritti in una graduatoria provinciale sono cancellati da essa qualora ottengano il passaggio e la nomina in altra provincia qualora rinuncino alla nomina e, comunque, dopo otto anni dalla data nella quale vi sono stati iscritti per l'ultima volta.

Dopo interventi dei deputati Codignola, Picciotto, del Relatore Rampa e del Sottosegretario Badaloni, sono approvati: i primi tre comma del testo del Comitato ristretto, con modificazioni formali proposte dai deputati Buzzi e Borghi; un comma aggiuntivo Picciotto che recita « A parità di punti prevale l'anzianità di servizio; il terz'ultimo ed il quart'ultimo comma dell'articolo. Gli ultimi due commi sono accantonati per essere sottoposti a più attenta considerazione.

Ha inizio quindi l'esame dell'articolo 4 del testo del Comitato ristretto che recita:

ART. 4.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale vacanti e disponibili, dopo aver applicato l'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nei Comuni diversi di capoluogo di provincia e per la metà dei posti del ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Nella determinazione dei posti vacanti da considerare disponibili al 1° ottobre di ogni anno scolastico, per la nomina degli iscritti nella graduatoria permanente, va esclusa l'aliquota di un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia da riservare per eventuali trasferimenti da altre province.

Gli incarichi e le supplenze vengono conferiti agli insegnanti non di ruolo iscritti in detta graduatoria; in mancanza, ad altri aspiranti abilitati all'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

Dopo interventi dei deputati Picciotto, Buzzi, Codignola, Nannini, del Relatore Rampa e del Sottosegretario Badaloni, la Commissione non approva un emendamento Picciotto, in virtù del quale le nomine per incarichi sono a tempo indeterminato; approva invece alcuni emendamenti Codignola, Borghi i quali stabiliscono tra l'altro che gli insegnanti non di ruolo che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto l'incarico triennale ai sensi della 831, lo conservano fino al compimento del periodo previsto.

Ha inizio quindi l'esame dell'articolo 5 che recita:

ART. 5.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura superiore acquisiti nel biennio, valutati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

Dopo interventi dei deputati Picciotto, Codignola, Buzzi, del Relatore Rampa, del Sottosegretario Badaloni e del Presidente Ermini, la Commissione lo approva senza modificazioni. La Commissione non accoglie invece un articolo aggiuntivo 5-bis proposto dal deputato Picciotto che prevede appositi corsi di aggiornamento per gli insegnanti elementari.

La Commissione inizia quindi l'esame dell'articolo 6, che recita:

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria provinciale permanente gli insegnanti non di ruolo che in uno dei concorsi magistrali banditi dopo il 1948 risultino compresi nella graduatoria di merito per aver ottenuto complessivamente punti 105 su 175.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo le norme di cui ai precedenti articoli, previa riduzione del complessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli, in rapporto al nuovo massimo di 125 di cui all'articolo 2.

Il deputato Picciotto illustra gli emendamenti sostitutivi ed aggiuntivi da lui presentati collegandoli ai temi della riforma della scuola, delle esigenze specifiche della scuola primaria, delle preoccupanti prospettive di disoccupazione fra gli insegnanti elementari.

Interviene, a sostegno delle argomentazioni svolte dal deputato Picciotto, il deputato Bronzuto, che sottolinea la connessione esistente fra gli emendamenti presentati dal suo gruppo e le esigenze strutturali della scuola primaria, che si impongono sulle stesse esigenze di occupazione, mentre il Relatore Rampa ed il Sottosegretario Badaloni si dichiarano persuasi che il testo predisposto dal Comitato ristretto rappresenta un utile e realistico passo in avanti per la soluzione del problema.

La Commissione quindi approva l'articolo 6 modificandone il primo comma su proposta dei deputati Borghi, Buzzi, Dall'Armellina nel senso seguente: « Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria provinciale permanente gli insegnanti non di ruolo che in uno dei concorsi magistrali banditi a partire dall'anno 1947 risultino iscritti nella graduatoria di merito per avere ottenuto complessivamente punti 105 su 175, ovvero abbiano riportato non meno di 7 decimi in ciascuna prova ».

Non accoglie invece gli emendamenti Picciotto e Bronzuto che prevedono l'immissione nel ruolo ordinario delle scuole elementari mediante concorso per titoli di tutti gli insegnanti che alla data di approvazione della legge abbiano conseguito in un pubblico concorso magistrale non meno di 6 decimi in ciascuna prova di esame.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 7 del testo del Comitato ristretto, che recita:

ART. 7.

Il Ministero per la pubblica istruzione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge autorizza i Provveditori agli studi a bandire un concorso speciale riservato per il trenta per cento dei posti vacanti al 1° ottobre 1965, al quale sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano prestato servizio nelle scuole elementari statali, parificate, sus-

diarie e sussidiarie per almeno dieci anni, con qualifica non inferiore a buono. Per gli insegnanti che appartengono a categorie di ex combattenti e assimilati e per gli insegnanti che abbiano superato la prova d'esame in precedenti concorsi magistrali indetti dai Provveditori agli studi o dall'Assessorato per l'istruzione della Regione siciliana ottenendo un punteggio complessivo inferiore a 105 su 175, la durata del servizio è ridotta a 4 anni.

Dopo aver respinto una proposta soppresiva formulata dal deputato Picciotto, lo approva nel seguente testo proposto dai deputati Buzzi, Borghi e Codignola:

« Il Ministero per la pubblica istruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, autorizza i Provveditori agli studi a bandire un concorso speciale riservato, per il 50 per cento dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 1 vacanti e disponibili al 1° ottobre 1965.

A tale concorso possono partecipare gli insegnanti non di ruolo che alla data del bando abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano prestato servizio nelle scuole elementari statali, parificate, per almeno otto anni, con qualifica non inferiore a "buono". Per gli insegnanti che appartengono a categorie di ex combattenti e assimilati e per gli insegnanti che abbiano superato la prova d'esame in precedenti concorsi magistrali indetti dai Provveditori agli studi e dall'Assessorato per l'istruzione della Regione siciliana ottenendo un punteggio complessivo inferiore a 105 su 175, la durata del servizio è ridotta a quattro anni.

I posti eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori sono assegnati al concorso ordinario bandito o da bandirsi ».

Il Presidente Ermini rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Picciotto sollecita una rapida definizione dell'esame delle proposte di legge relative agli insegnanti di educazione fisica, o la loro restituzione - da parte del Comitato ristretto - all'esame diretto della Commissione.

Il Presidente Ermini assicura al deputato Picciotto che terrà nel debito conto la sollecitazione da lui formulata e sottolinea, nel contempo, l'opportunità che i Comitati ri-

stretti riferiscano sempre alla Commissione nel più breve tempo possibile, quale che sia il risultato al quale sono pervenuti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965, ORE 9,35. —
Presidenza del Presidente ALESSANDRINI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

CORONA GIACOMO ed altri: « Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (2283).

Il Relatore Alessandrini, dopo l'illustrazione dei provvedimenti finora succedutisi per la ricostruzione delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, ponendo in rilievo la necessità di anticipare le soluzioni urbanistiche del piano comprensoriale ancora in fase di elaborazione per far fronte alle urgenti necessità della zona.

Su richiesta dei deputati Todros e Busetto, che manifestano una serie di perplessità in ordine al contenuto della proposta di legge, il Sottosegretario De' Cocci afferma che il provvedimento ha una portata limitata e non mira a sconvolgere il sistema di pianificazione territoriale delle zone disastrose stabilito nelle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, ma solo ad eliminare gli ostacoli attualmente esistenti all'opera di ricostruzione.

Il deputato Busetto fa rilevare che la proposta di legge in discussione, qualora fosse approvata, determinerebbe molteplici inconvenienti per quel che riguarda la sistemazione urbanistica futura della zona ed afferma che, in luogo di ricorrere a provvedimenti che importano deroga alla realizzazione delle previsioni dei piani comprensoriali, occorre stabilire dei termini perentori entro i quali i piani stessi debbono essere predisposti da coloro che hanno ricevuto i relativi incarichi.

Il deputato Armani fa rilevare la necessità di giungere ad un sollecito superamento delle molteplici difficoltà che si sono finora manifestate per la ricostruzione della zona.

Il deputato Todros, dopo aver rilevato la necessità di indicare, all'articolo 1 del prov-

vedimento, i comuni relativamente ai quali esso dovrebbe trovare applicazione, afferma che i ritardi nella formazione dei piani comprensoriali sono anche da porsi in relazione con una serie di equivoci sul significato stesso del comprensorio, a cui per la prima volta venne fatto riferimento nell'ordinamento giuridico italiano appunto nella legge n. 357 del 1964.

Il deputato Bressani illustra ampiamente la proposta di legge, sottolineandone le finalità, e dichiara di non condividere molte delle critiche formulate.

Il deputato Baroni, pur rilevando la singolarità del provvedimento, sottolinea l'esigenza di stabilire norme adeguate a rimuovere la situazione d'inerzia che si manifesta nella zona.

Su proposta del deputato Busetto, la Commissione delibera quindi di demandare a un Comitato ristretto la formulazione di un testo della proposta di legge in cui sia tenuto conto delle diverse opinioni manifestate nel corso della discussione.

Il Presidente comunica che il Comitato ristretto è composto, oltre che da lui stesso, dai deputati Baroni, Brandi, Busetto, Curti Ivano, Degan, Di Nardo, Guarra, Montanti, Taverna e Todros e che il Comitato stesso si riunirà domani alle ore 17,30.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORTINI: « Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto » (363).

In assenza del Relatore, il Presidente rinvia la discussione ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria » (1947).

La Commissione riprende la discussione del disegno di legge, già iniziata in altra seduta e, dopo l'intervento del deputato Taverna, del Relatore Fortini e del Sottosegretario De' Cocci, approva l'articolo 1 con due emendamenti, proposti rispettivamente dai deputati Taverna e Franco Raffaele e dal deputato Taverna, con i quali la competenza della Sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime con sede in Trieste viene stabilita al limite del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e quella della Sezione autonoma con sede in Ravenna dal confine

tra le province di Pesaro e Forlì al confine tra le province di Ferrara e Rovigo.

L'articolo 2 del disegno di legge viene approvato senza modificazioni.

Il Sottosegretario De' Cocci illustra quindi un articolo aggiuntivo proposto dal Governo e diretto a modificare l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, per quanto concerne le attribuzioni degli ispettori generali del Genio civile per la parte delle opere marittime.

Intervengono sull'articolo aggiuntivo proposto dal Governo i deputati Todros e De Pasquale, che prospettano alcune perplessità sulla opportunità di inserire le disposizioni contenute nell'articolo stesso nel provvedimento in discussione, che ha ad oggetto una diversa questione, ed il Relatore Fortini che fornisce alcuni chiarimenti sulla portata dell'articolo in questione.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente SAMMARTINO. —
Interviene il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, Jervolino.

PROPOSTA DI LEGGE:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:
« Estensioni delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna » (*Urgenza*) (1933).

Il Presidente dà lettura del parere della V Commissione (Bilancio):

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla iniziativa legislativa in oggetto a condizione che l'articolo 2 risulti modificato nei seguenti termini, che aggiornano il riferimento di copertura: " Per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna che avranno luogo nel 1965, si farà fronte all'onere derivante dalla applicazione della presente legge per il rimborso da effettuare alle ferrovie dello Stato in base alla legge 29 novembre 1957, n. 1155, mediante riduzione del capitolo 1144 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965 " ».

Il Ministro Jervolino, a sua volta, dà lettura di un fonogramma inviatogli dal Ministro dell'interno per confermarli l'inadeguatezza del capitolo 1144 dello stato di previsione del suo dicastero a sostenere l'onere.

Aggiunge che il Ministro della marina mercantile, con lettera, gli ha precisato che la convenzione, stipulata il 30 gennaio 1965 con la Società di Navigazione « Tirrenia », esclude facilitazioni tariffarie a favore dei cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni regionali; sicché è da prevedere la copertura anche di questo onere, di cui non tiene conto, invece, l'emendamento proposto dalla V Commissione (Bilancio).

Egli conclude, proponendo di rinviare il provvedimento alla V commissione (Bilancio), per l'esame delle incidenze finanziarie conseguenti a queste due comunicazioni dei Ministri dell'interno e della marina mercantile.

Il deputato Pirastu si dichiara nettamente contrario alla proposta del Ministro Jervolino, in quanto il rinvio, data la limitatezza del tempo a disposizione, significherebbe la non tempestiva approvazione del provvedimento e giudica l'atteggiamento del Governo, in effetti, come opposizione politica al provvedimento stesso.

Allrettanto contrario al rinvio si dichiara il deputato Berlinguer Mario, mentre a favore del rinvio — purché contenuto nei più ristretti limiti di tempo possibili — si dichiarano i deputati De Capua e Santagati; il deputato Macchiavelli, a sua volta, propone una brevissima sospensione della discussione che permetta di prendere in mattinata stessa gli opportuni contatti con i Ministri dell'interno e della marina mercantile.

La proposta di rinvio alla V Commissione (Bilancio), messa ai voti, non è approvata e il Ministro Jervolino, dopo avere negato che vi sia alcuna opposizione politica del Governo al provvedimento, chiede la sua rinvio all'Assemblea a norma del regolamento.

PROPOSTA DI LEGGE:

FODERARO ed altri: « Modifica al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato dal Presidente della Repubblica il 15 giugno 1959, n. 393 » (1452).

Il Relatore, Amodio, illustra favorevolmente il provvedimento nei suoi scopi.

Circa la formulazione, propone di sostituire il primo capoverso con i seguenti altri:

« La fascia battistrada di ogni pneumatico montato su autoveicoli, ciclomotori, filoveicoli e rimorchi deve presentare ben visibili i

risalti su tutta la larghezza e per tutta la superficie di rotolamento è, comunque, per una altezza non inferiore a 1 millimetro in qualsiasi punto.

Le disposizioni sopradette non si applicano se gli autoveicoli, ciclomotori, filoveicoli non possano, per costruzione, superare i 20 chilometri orari; i pneumatici montati su detti veicoli, o sui loro rimorchi, non debbono tuttavia mostrare le tele della carcassa.

Nessun pneumatico montato su autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo, filoveicolo e rimorchio deve presentare sulla fascia battistrada, o sui fianchi, lacerazioni, lesioni o abrasioni tali da mettere a nudo visibilmente la tela.

Il cerchione delle ruote applicate sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, filoveicoli e rimorchi non deve presentare rilevanti deformazioni soprattutto ai bordi, né crepe sul corpo del cerchione stesso ».

Il deputato Capua, a sua volta, propone di sostituire l'ultimo comma con il seguente altro:

« Chiunque circoli con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dai commi precedenti, è punito con l'ammenda:

a) per i ciclomotori e motoveicoli, da lire mille fino ad un massimo di lire 5.000;

b) per gli autoveicoli, da lire 5.000 a lire 10.000;

c) per gli autoveicoli pesanti, da lire 10.000 a lire 20.000;

d) per gli autoveicoli pesanti con rimorchio, da lire 20.000 a lire 30.000 ».

Mentre il proponente Foderaro accetta l'emendamento proposto dal Relatore, i deputati Santagati, Franco Raffaele, Veronesi, Macchiavelli e il Ministro Jervolino, pur condividendo pienamente le finalità del provvedimento e l'urgenza di approvarlo, manifestano perplessità circa la formulazione definitiva da dargli.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965, ORE 10,20. — Presidenza del Presidente SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta il Relatore De Leonardis ha svolto la sua relazione.

Il deputato Truzzi dà ragione dei numerosi emendamenti presentati. Premette che tali emendamenti si sono resi necessari per il gran tempo trascorso dalla presentazione della sua proposta e soprattutto per la necessità di adeguarla ai regolamenti della C.E.E. ed al programma di Governo. Il suo è un tentativo di aiutare l'agricoltura a darsi un autogoverno, a creare cioè un'organizzazione idonea a stabilizzare i mercati e ad eliminare la speculazione che alligna proprio sull'assenza di una organizzazione e di una connessa forza contrattuale dei produttori agricoli. Le stesse cooperative — a suo parere — se non sono rafforzate da un organismo che le potenzi, da sole non hanno la capacità di influire sul mercato.

Afferma che non è giusto accollare solo allo Stato compiti che sono di tutti i produttori agricoli; infatti se sono essi stessi ad elaborare gli orientamenti produttivi, vi sarà da parte loro una accettazione più convinta delle conseguenti responsabilità.

Ilustra quindi le caratteristiche del nuovo provvedimento, che tende a consentire ad associazioni di produttori, aventi personalità giuridica, di adempiere a compiti di diritto pubblico. In concreto, la finalità di questi nuovi organismi — a sua giudizio — sarà quella di ridurre il grado di insicurezza che domina nelle campagne, che oggi ha come effetto evidente il disamoramento dei giovani e il diradarsi degli investimenti.

Conclude auspicando che si possa trovare tra tutte le parti politiche un'intesa per aiutare i produttori agricoli grandi e piccoli.

Dà lettura quindi degli emendamenti, presentati a firma sua e dei deputati Radi, Ceruti Carlo, Armani, Imperiale, Fornale, Franzo, Prearo e Stella ed alcuni a firma del Relatore De Leonardis, e che, composti con il testo originario, vengono a formare il seguente nuovo testo della proposta di legge, per la quale propone il titolo di:

« Norme sulle Associazioni fra produttori agricoli ».

ART. 1.

Al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della agricoltura e del mondo rura-

le le associazioni di produttori agricoli regolarmente riconosciute, ed aventi i requisiti indicati nel successivo comma, sono considerate enti di diritto pubblico e sono regolate dalle disposizioni della presente legge, quando la sussistenza di tali requisiti sia accertata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, che vi provvede su domanda dell'associazione.

L'accertamento può essere chiesto dalle associazioni che:

1) abbiano per oggetto della loro attività l'organizzazione di settori produttivi singoli od omogenei, sempre che tale attività risulti disciplinata dalle norme dello Statuto, avuto riguardo in modo particolare a:

a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita, vincolanti per i produttori aderenti alla associazione ed uniformati alle esigenze del mercato interno ed estero, ed ai regolamenti della Comunità economica europea;

b) la difesa dei prezzi dei prodotti agricoli da perseguire, in rappresentanza degli interessi dei produttori associati, mediante iniziative dirette alla assistenza tecnica, economica e finanziaria, sia nella fase della produzione che in quella della commercializzazione;

c) la propaganda, la promozione di studi e ricerche utili al progresso agricolo ed alla valorizzazione dei prodotti, nonché delle iniziative per incrementare la produzione e ad agevolarne la vendita e lo scambio;

2) svolgano la loro attività in zone che presentino caratteri di omogeneità rispetto alle produzioni formanti oggetto dell'attività dell'associazione e nelle quali la produzione sia non inferiore ad un ventesimo della produzione nazionale del settore;

3) dell'associazione facciano parte tanti produttori singoli o associati, che rappresentino non meno di un quinto delle aziende produttrici del settore, operanti nella zona interessata, e non meno del venticinque per cento della media di produzione conseguita nella zona stessa nei due anni precedenti;

4) la partecipazione all'associazione sia consentita a tutti i produttori del settore produttivo della zona, nonché agli enti ed associazioni operanti entro la zona medesima per la valorizzazione e difesa del prodotto, purché non risultino iscritti ad altre associazioni operanti nella stessa zona e per il medesimo settore;

5) il numero dei voti da attribuire a ciascun produttore associato sia determinato in analogia ai criteri stabiliti nell'articolo 1

del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947;

6) non abbiano scopo di lucro.

ART. 2.

Quando l'accertamento di cui al precedente articolo sia chiesto da più associazioni operanti nella stessa zona per lo stesso settore produttivo e aventi i requisiti prescritti, sarà costituito tra esse, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, un consorzio obbligatorio per il coordinamento della loro attività, sempre che sia ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge.

ART. 3.

Al fine della valorizzazione tecnico-economica della produzione le associazioni:

1) assolvono i compiti di intervento nel mercato derivanti dai regolamenti della Comunità Economica Europea per i prodotti di rispettiva competenza, salvo i casi in cui tale attribuzione sia conferita per legge ad altri organismi;

2) in caso di insufficienza di attrezzature e di iniziative private, promuovono l'organizzazione dei servizi di interesse comune, che si rendono necessari o utili ai fini della difesa economica e della utilizzazione dei prodotti;

3) possono stipulare, con efficacia obbligatoria per gli associati, convenzioni o accordi con operatori economici, anche rappresentati dalle loro organizzazioni professionali, per la utilizzazione e la vendita dei prodotti.

Le convenzioni o accordi di cui al precedente n. 3 debbono essere preventivamente deliberate dalla assemblea degli associati o da altro organo dall'associazione delegato, a norma dello statuto, all'esercizio di tale compito.

Gli interventi di cui al n. 1 e le operazioni collettive di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti, deliberate dall'associazione, sono da questa affidate a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o ad altri operatori idonei.

ART. 4.

I produttori aderenti all'Associazione assumono l'obbligo;

1°) di dare adempimento alle deliberazioni legalmente prese dagli Organi amministrativi dell'Associazione;

2°) di conferire all'Associazione per la vendita per conto, il quantitativo di prodotto stabilito alle condizioni e con le modalità previste dallo statuto;

3°) di corrispondere i contributi dovuti all'Associazione;

4°) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'Associazione.

ART. 5.

Le Associazioni di cui all'articolo 1 hanno la preferenza nella fornitura dei rispettivi prodotti alle pubbliche Amministrazioni, Enti od Istituti di diritto pubblico o finanziati dallo Stato e dagli Enti locali, e sono preferiti nell'applicazione delle disposizioni relative alla organizzazione ed alla disciplina dei mercati dei prodotti agricoli.

Nei provvedimenti riguardanti l'esportazione e l'importazione dei prodotti inerenti all'attività dell'Associazione, i Ministeri competenti sono tenuti a richiedere il parere dell'Associazione stessa.

ART. 6.

Le associazioni ed i consorzi di cui all'articolo 2 devono tenere costantemente aggiornati elenchi dei produttori agricoli del settore di rispettiva competenza.

Gli elenchi devono contenere le indicazioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

I produttori aderenti alle associazioni sono preferiti nell'applicazione dei benefici previsti dalle leggi in vigore per l'attuazione di interventi intesi a facilitare il collocamento e la tutela economica del prodotto, nonché per il miglioramento e l'esercizio delle aziende agricole.

ART. 7.

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci revisori dei conti;
- e) il Collegio dei probiviri.

ART. 8.

Le assemblee generali dell'Associazione sono precedute da assemblee parziali composte dei produttori consorziati delle ripartizioni territoriali dell'Associazione.

Le assemblee generali sono composte dei delegati delle ripartizioni territoriali, eletti dalle rispettive assemblee parziali, in numero proporzionale alle imprese consorziate, fissate secondo i criteri stabiliti nelle norme di attuazione dalla presente legge.

ART. 9.

Il Consiglio direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a 15, né superiore a 25, che verrà stabilito nel decreto di costituzione avendo riguardo alle entità degli interessi rappresentati.

I membri del Consiglio sono scelti fra produttori agricoli, partecipanti al Consorzio dei settori di competenza dell'Associazione. Del Consiglio fanno parte altresì due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, uno del Ministero per il commercio con l'estero ed uno del Ministero per il tesoro.

ART. 10.

I membri del Consiglio sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione dell'Assemblea dei consorziati. Restano in carica per la durata di tre anni e possono essere confermati.

ART. 11.

L'Associazione è presieduta da un presidente nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione fatta dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vicepresidente, designato e nominato secondo quanto stabilito per il presidente.

ART. 12.

Collegio dei probiviri.

È costituito presso le Associazioni un Collegio di probiviri arbitri, amichevoli compositori per dirimere le controversie tra gli aderenti e l'Associazione.

I probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di cessazione di uno dei membri, provvede alla sostituzione il Consiglio di amministrazione fino alla prossima assemblea.

ART. 13.

Collegio dei sindaci revisori dei conti.

È costituito presso l'Associazione un Collegio dei sindaci revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, su designazione fatta dall'assemblea, anche tra i non aderenti all'Associazione.

I sindaci revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

ART. 14.

Quando si verificano gravi perturbazioni di mercato, i programmi di produzione e commercializzazione predisposti dall'associazione e riconosciuti, con provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conformi alle esigenze generali dell'economia agricola, saranno, a cura dell'associazione medesima, portati a conoscenza di tutti i produttori interessati della zona con idonee forme di pubblicità.

Gli imprenditori agricoli, anche estranei all'associazione, i quali non si attengano alle prescrizioni di tali programmi, potranno essere esclusi, fino ad una durata massima di tre anni dalla data di accertamento dell'infrazione, dalla concessione dei contributi statali e degli altri benefici previsti dalle leggi in vigore per l'attuazione di interventi intesi a facilitare il collocamento e la tutela economica del prodotto, nonché per il miglioramento ed esercizio delle aziende agricole.

Prima di adottare il provvedimento previsto dal primo comma, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può indire un referendum fra tutti i produttori della zona e del settore interessato.

Il provvedimento che indice il referendum ne stabilisce le modalità di svolgimento.

ART. 15.

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio della loro attività le associazioni provvedono mediante contributi degli associati, determinati in base al reddito catastale, per le produzioni zootecniche.

La misura del contributo è stabilita annualmente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Alle spese di organizzazione e funzionamento dei consorzi di cui all'articolo 2 si provvede con contributi versati dalle associazioni.

Alle associazioni ed ai loro consorzi può essere concesso, per un periodo non superiore a 5 anni, un contributo dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle spese di direzione e di personale occorrenti per il loro funzionamento.

ART. 16.

Le associazioni di cui all'articolo 1 possono riunirsi in associazioni nazionali per settori produttivi singoli od omogenee.

Le associazioni nazionali giuridicamente riconosciute hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Esse coordinano nell'interesse generale della produzione l'attività delle associazioni di zona aderenti, al fine della disciplina e della valorizzazione tecnica ed economica della produzione e della difesa del mercato dei prodotti nel settore di competenza.

Valgono per le associazioni nazionali le disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili.

I produttori delle zone nelle quali le associazioni non si costituiscono o non si possono costituire per mancanza dei requisiti di cui alla presente legge sono autorizzati ad aderire ad associazioni operanti nelle zone limitrofe o alle associazioni nazionali.

Alle spese di funzionamento delle associazioni nazionali si provvede mediante contributi a carico dei soci aderenti, nella misura che sarà determinata dallo statuto.

Alle associazioni nazionali può essere concesso, per un periodo non superiore a 5 anni, un contributo dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle spese di direzione e di personale occorrenti per il loro funzionamento.

ART. 17.

Le associazioni di cui agli articoli 1 e 16 ed i consorzi di cui all'articolo 2 sono soggetti alla tutela ed alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura e le foreste secondo le norme che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

ART. 18.

Per l'applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni all'anno negli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Alla spesa di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1966 si fa fronte con le entrate derivanti dalla gestione di importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 20 maggio, ore 10,30.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Giovedì 20 maggio, ore 17.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

- contro il deputato Alicata (Doc. II, n. 77)
— Relatore: Reggiani;
- contro il deputato Manco (Doc. II, n. 84)
— Relatore: Palazzolo;
- contro il deputato Minasi (Doc. II, n. 86)
— Relatore: Pucci Ernesto.

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

- contro il deputato Pellegrino (Doc. II, n. 87) — Relatore: Palazzolo.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

- contro il deputato Poerio (Doc. II, n. 89)
— Relatore: Bisantis;
- contro il deputato Vizzini (Doc. II, n. 91)
— Relatore: Greppi;
- contro Satta Branca Arnaldo (Doc. II, n. 93) — Relatore: Dell'Andro;
- contro il deputato Cetrullo (Doc. II, n. 94)
— Relatore: Berlinguer Mario;
- contro il deputato Finocchiaro (Doc. II, n. 96) — Relatore: Palazzolo;
- contro il deputato D'Amato (Doc. II, n. 97)
— Relatore: Valiante.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame delle proposte di legge: Riccio ed altri n. 1322; De Pasquale ed altri n. 1584; Simonacci ed altri n. 1632; Origlia n. 1634; Cucchi ed altri n. 1690; Colombo Vittorino ed altri n. 1700; Mariani n. 1769; Bova ed altri n. 2276, relative alla disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Giovedì 20 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Costituzione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 20 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali (1468) — Relatore: Breganze — (*Parere della IX e della X Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CACCIATORE ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del Codice civile (1267) — Relatore: Pennacchini — (*Parere della XIII Commissione*);

FORTUNA ed altri: Autorizzazione al rilascio di copie degli atti degli uffici giudiziari mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica (1618) — Relatore: Ruffini — (*Parere della V Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 20 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro della marina mercantile.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 20 maggio, ore 17.

Comunicazioni del Presidente.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 0,30
di giovedì 20 maggio 1965.